



GRUPPO CONSILIARE LISTA CIVICA ANSELMO

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Ferrara, 9 Febbraio 2026

Al Sindaco del
Comune di Ferrara

Al Direttore Generale
del Comune di Ferrara

Al Presidente del Consiglio
Comunale di Ferrara

Oggetto: Istanza di revoca in via di autotutela Delibera del Consiglio Comunale n. 163/2025 (proposta di Delibera 186/2025) e Delibera n. 164/2025 (proposta di Delibera n. 187/2025), adottate alla seduta consiliare del 19/12/2025, pubblicate sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Ferrara in data 22/12/2025

I sottoscritti Fabio Anselmo del Gruppo Civica Anselmo e Davide Nanni del Gruppo Partito Democratico, nella loro qualità di Consiglieri, espongono quanto segue.

Premesso:

1) che in data 19/12/2025 venivano approvate le Delibere del Consiglio Comunale n. 163/2025 (proposta di Delibera 186/2025) e n. 164/2025 (proposta di Delibera n. 187/2025), pubblicate sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Ferrara in data 22/12/2025, aventi rispettivamente ad oggetto:

- delibera 163/2025 “REVISIONE PERIODICA EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE, DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE, AL 31 DICEMBRE 2024 ED INDIVIDUAZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE (EMENDAMENTI GRUPPI LA COMUNE DI FERRARA - PD - CIVICA ANSELMO)”;

- **delibera 164/2025 “INDIRIZZI IN MERITO ALL’AVVIO DEL PROCESSO DI DISMISSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN AMSEF SRL DETENUTA AL 100% DALLA SOCIETÀ IN HOUSE FERRARA TUA SPA – AUTORIZZAZIONE ALLA DISMISSIONE TOTALE DELLE QUOTE DETENUTE (RISOLUZIONE GRUPPI MAGGIORANZA - RISOLUZIONI ED EMENDAMENTI GRUPPI MINORANZA);**
- che, in conseguenza, dell’adozione delle sopramenzionate Delibere, veniva espresso indirizzo favorevole da parte del Consiglio Comunale di Ferrara (approvate con la votazione favorevoli dei soli consiglieri di maggioranza presenti alla seduta consiliare del 19/12/2025) all’azione di razionalizzazione rappresentata dall’avvio della procedura per la dismissione della totalità delle quote possedute dalla società Ferrara Tua Spa (pari al 100%) nella Società AMSEF Srl, con la presa d’atto dell’esistenza di un interesse generale all’alienazione della partecipazione detenuta da Ferrara Tua Spa in Amsef Srl e conseguente autorizzazione alla dismissione della totalità della quote al miglior prezzo risultante da procedura ad evidenza pubblica;
- che sia la Delibera n. 163 sia la Delibera n. 164 si fondano esclusivamente sul compimento di attività propedeutica di benchmarking ed analisi comparative dei modelli organizzativi in essere per la gestione dei servizi di onoranze funebri, compiute di concerto con il management di Ferrara Tua Spa e di Amsef srl, in esito alle quali il Comune di Ferrara avrebbe rilevato una profonda trasformazione del contesto del mercato nei servizi funerari, tale condurre l’Ente a riconoscere la non stretta necessità per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016), determinandosi, per tali ragioni, a ritenere opportuno l’avviamento di un processo di dismissione dell’intera quota di partecipazione in Amsef Srl detenuta al 100% dalla società in house Ferrara Tua Spa;
- che già in sede di seduta consiliare del 19/12/2025, il Consigliere Anselmo Fabio (Lista Civica Anselmo) aveva sollevato questione sospensiva ai sensi dell’art. 80 del Regolamento del Consiglio Comunale, relativa alla proposta 187/2025 – prot. n. 234981/2025, rilevando la carenza nel fascicolo istruttorio trasmesso ai Consiglieri, di alcuna relazione relativa alla “Completata l’analisi propedeutica delle informazioni e in particolare il confronto comparativo dei modelli organizzativi in essere per la gestione dei servizi di onoranze funebri” (richiamata nella proposta di Deliberazione n. 186/2025), sulla base della quale il Comune di Ferrara, manifestando un orientamento strategico del tutto opposto a quello definito e programmato nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2024 – 125 del 16.12.2024 “Revisione periodica ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 delle società partecipate” e del Documento Unico di Programmazione 2025-2027

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6-2025 del 10.02.2025), avrebbe valutato la non stretta necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016) ed avrebbe avviato il processo di dismissione dell'intera quota di partecipazione in Amsef Srl detenuta al 100% dalla società *in house* Ferrara Tua Spa, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica gestita dalla società *in house*;

- che infatti con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2024 – 125 del 16.12.2024 avente ad oggetto “*Revisione periodica ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 delle società partecipate – ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente, al 31 dicembre 2023 ed individuazione di misure di razionalizzazione*”, l’Ente aveva previsto per l’anno 2025 una specifica azione di razionalizzazione per la società AMSEF Srl, ovvero “**Mantenimento della partecipazione** con azioni di razionalizzazione della società - Attraverso un’analisi di benchmarking e di confronto comparativo dei modelli organizzativi per la gestione dei servizi di onoranze funebri, si procederà ad individuare possibili soluzioni che migliorino l’efficienza e l’efficacia della gestione anche con riferimento agli investimenti effettuati e da effettuare, mantenendo la forte caratterizzazione sociale e di calmierazione delle tariffe nonché la accessibilità al servizio per tutta la collettività”;

- che a fronte delle citate circostanze e della contraddittorietà dell’orientamento da ultimo espresso dall’Ente rispetto ai precedenti atti deliberativi ed ai dati forniti con le proposte di delibera n. 186 e 187, il Consigliere Anselmo, nella propria istanza di sospensione ex art. 80 Reg. Cons. Com., rilevava pertanto l’impossibilità del Consiglio di esprimere un voto consapevole;

- che, successivamente all’adozione delle citate Delibere n. 163 e 164, veniva altresì avanzata formale istanza ex art. 43 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) con prot n. 235769 del 22/12/2025 a firma dei Consiglieri di minoranza Gruppo Civica Anselmo (Anselmo, Fiorentini, Poli), Gruppo Partito Democratico (Buriani, Chiappini, Conforti, Cusinato, Nanni, Segala, Proto), Gruppo Movimento 5 stelle (Marchi) e Gruppo La Comune (Zonari), al Presidente del Consiglio Comunale, mediante la quale veniva rilevato:

a) come i risultati delle attività di benchmarking e le analisi di contesto cui veniva fatto riferimento nelle premesse della proposta di Deliberazione n. 187/2025 (nonché nella precedente n. 186/2025), non fossero mai stati trasmessi ai consiglieri comunali, tramite report specifici, e non fossero stati illustrati in modo dettagliato durante la Commissione Controllo del 17/12/2025, né altresì fosse stata resa disponibile la presa visione in un

momento antecedente la trasmissione della proposta di deliberazione avvenuta via mail in data 12/12/2025 da parte della Segreteria generale;

b) come anche i risultati di tale presunta analisi (che nella Delibera n. 186 risultava “completata”) di comparazione e confronto comparativo dei modelli in essere per la gestione dei servizi di onoranze funebri, non fossero stati illustrati e discussi in Consiglio Comunale e nella relativa Commissione competente prima dell’atto di indirizzo votato alla medesima seduta del 19/12/2025;

per le ragioni di cui sopra gli esponenti, ritendo opportuno verificare la conformità e regolarità degli atti votati durante la seduta consiliare del 19/12/2025 con riferimento espresso alla azione di razionalizzazione rappresentata dalla cessione della partecipazione a titolo oneroso di AMSEF Srl, nonché il rispetto delle prerogative di controllo, indirizzo politico, deliberazione informata e consapevole che spettano ai consiglieri comunali ai sensi del T.U.E.L., dello Statuto del Comune di Ferrara e del Regolamento del Consiglio Comunale, richiedevano copia “***di tutte le attività di benchmarking e di analisi del contesto economico e sociale di riferimento effettuate dall’Amministrazione comunale assieme al management di Ferrara Tua Spa e AMSEF Srl nelle annualità 2024 e 2025***, con particolare riferimento a quelle citate nelle premesse della Delibera n. 187-2025 del 19/12/2025, nonché degli ***studi di confronto comparativo dei modelli organizzativi in essere per la gestione dei servizi di onoranze funebri effettuati*** prima di proporre al Consiglio Comunale la privatizzazione integrale di AMSEF Srl entro il 2026”;

- che solo in data 14/01/2026 (prot. n. 7158) la Direzione Generale del Comune di Ferrara, nella persona dell’Avv. Mazzatorta Sandro, forniva riscontro alla sopracitata richiesta ex art. 43 T.U.E.L. prot. n. 235769 del 22/12/2025, con la quale si dava atto della sostanziale inesistenza della documentazione richiesta nei seguenti termini:

“La richiesta dei consiglieri riguarda analisi effettuate in modo informale delle quali non esiste alcuna evidenza documentale specifica (ossia non sono contenute in “report specifici” ostensibili ai consiglieri comunali), dato che tali analisi con finalità conoscitive non assumono un ruolo centrale nel tessuto motivazionale dell’atto deliberativo”.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva la palese illegittimità delle Delibere del Consiglio Comunale n. 163 e n. 164 del 19/12/2025, pubblicate sull’Albo Pretorio online del Comune di Ferrara in data 22/12/2025, per il seguente motivo:

NULLITA' DELLE DELIBERE N. 163 E 164 DEL 19/12/2025 PER TRAVISAMENTO DEI FATTI - DIFETTO D'ISTRUTTORIA – INESISTENZA MANIFESTA DI ATTI E DOCUMENTI - ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ, NONCHÈ MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ DEGLI ATTI DELIBERATIVI CONTESTATI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 5, 6, E 15 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FERRARA (Approvato con delibera del Consiglio Comunale del 14/4/2004, n. 6/27717 e s.m.i.) PER LESIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO, INFORMAZIONI E CONSULTAZIONI ATTI AMMINISTRATIVI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 T.U.S.P. (D. LGS. N. 175 DEL 19/08/175).

Preliminarmente occorre precisare che la stessa Direzione Generale, su esplicita richiesta dei Consiglieri ex art 43 D.Lgs. 267/2000 ha chiaramente riconosciuto **l'inesistenza di report specifici, di analisi e confronti comparativi posti a esclusivo fondamento della programmata azione di razionalizzazione per la Società AMSEF Srl.**

Invero, nella Delibera n. 163/2025 relativa alla **revisione periodica della società partecipate**, viene dato atto che “**a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Ferrara**” è stata individuata per quanto concerne la società AMSEF Srl l'azione di cessione della partecipazione a titolo oneroso, sulla base della seguente motivazione “**Completata l'analisi propedeutica delle informazioni e in particolare il confronto comparativo dei modelli organizzativi in essere per la gestione dei servizi di onoranze funebri, il Comune di Ferrara, valutata la non stretta necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016), avvierà il processo di dismissione dell'intera quota di partecipazione in Amsef Srl detenuta al 100% dalla società in house Ferrara Tua Spa, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica gestita dalla società in house**”.

Tale analisi e/o i documenti alla stessa sottesi, non risultano in alcun modo agli atti allegati alla Delibera, né ai documenti istruttori allegati al fascicolo di cui alla proposta di delibera n. 186.

E' doveroso evidenziare che nella Delibera n. 164/2025, relativa all'indirizzo favorevole espresso dal Consiglio in merito all'avvio del processo di dismissione della quota di partecipazione in Amsef Srl detenuta al 100% dalla società in house Ferrara Tua Spa ed all'autorizzazione all'azione di razionalizzazione stessa, viene espressamente indicato che “**VALUTATO, anche a seguito di attività di benchmarking e di analisi del contesto**

economico e sociale di riferimento effettuate di concerto con il management di Ferrara Tua Spa e di AMSEF Srl, che:

- a) *risulta un sostanziale cambiamento del contesto del mercato nei servizi funerari in tema di richieste di servizi “essenziali” da parte dei clienti;*
- b) *l’attività di onoranze funebri ha ormai un carattere spiccatamente commerciale in un contesto e regime sempre più di libero mercato basato sul principio della concorrenza;*
- c) *il mercato dei servizi funebri è sempre più dinamico e va nella direzione del consolidamento di gruppi strutturati capaci di competere a livello nazionale;*

CONSIDERATA, all’esito di tali analisi e cognizioni riguardanti la società AMSEF Srl, la rivalutazione condivisa dell’interesse generale che sottende l’azione dell’amministrazione in tema di onoranze funebri, con la conseguenza di dare corso ad ulteriori indicazioni programmatiche dell’amministrazione comunale autorizzando la procedura per la dismissione della partecipazione di Ferrara Tua Spa nella società AMSEF Srl ad operatori economici interessati agli scopi e alle attività della società, attività non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (c.d. TUSP)”.

Non solo non vi sono “report specifici” né alcuna analisi formale eseguita, ma nella sopra citata Delibera vengono altresì menzionati i risultati di tali – inesistenti – attività di cognizione, ossia il sostanziale cambiamento del contesto del mercato nei servizi funerari, il carattere spiccatamente commerciale della AMSEF Srl, nonché dinamicità e concorrenza del mercato dei servizi funebri, che mai sono stati oggetto di discussione ed i cui presupposti non si rinviengono in nessuna documentazione tecnica e specifica.

Conseguentemente, non è stata data alcuna possibilità ai Consiglieri istanti di valutare la reale opportunità per l’Ente Comune di eseguire tale azione di razionalizzazione, poiché la presunta “rivalutazione condivisa” dell’interesse generale alla dismissione non è fondata su alcuna rilevanza istruttoria e probatoria.

Nel riscontro all’accesso agli atti della Direzione Generale, con l’anomalo tentativo di ovviare alla specifica questione sollevata dai Consiglieri di minoranza relativa alla carenza di documentazione istruttoria, viene rappresentato che, pur trattandosi di atti “informali” per i quali “non esiste alcuna evidenza documentale specifica”, viene argomentato come, in ogni caso, “tali analisi con finalità conoscitive non assumono ruolo centrale nel tessuto motivazionale dell’atto deliberativo” ed a tale scopo segue la individuazione di quelle che sarebbero state le ragioni sottese all’adozione delle delibere *de quo*.

Tale argomentazione risulta pressoché singolare, dal momento che, come noto, la motivazione (ossia l'indicazione della causa giuridica o della ragione concreta che determinano la volontà dell'Ente) rappresenta uno degli elementi essenziali e strutturali degli atti deliberativi del Consiglio Comunale (in ossequio al principio di autosufficienza degli atti amministrativi), per cui l'assenza/contradditorietà/illogicità ne determina *ex lege* l'illegittimità.

Ad ogni buon conto, occorre comunque rilevare come le motivazioni offerte dalla Direzione Generale, seppur eccedenti e non dovute, risultino del tutto infondate, nonché espresse in palese violazione della specifica normativa di settore.

In particolare, la Direzione Generale rileva in prima battuta che il baricentro delle scelte effettuate dal Consiglio Comunale sul punto ruota attorno ai vincoli di cui all'art. 4, commi 1 e 2 dell'art. 4 T.U.S.P., ossia il vincolo di scopo istituzionale (comma 1) ed il c.d. vincolo di attività (comma 2).

Su tali disposizioni ruota nel caso di specie l'assoluta anomalia in questa sede segnalata dal sottoscritto e l'illegittimità delle Delibere adottate.

Come noto, AMSEF Srl è un'azienda nata nel 2006 a seguito dello scorporo da Amsefc Spa del ramo d'azienda inherente il servizio onoranze funebri, separazione societaria resa obbligatoria dalla L.R. Emilia Romagna n.19 del 29 luglio 2004. La società AMSEF Srl opera nel campo dei servizi funerari (onoranze e trasporti) in regime di concorrenza con altre realtà aziendali.

La partecipazione comunale nella società AMSEF Srl è confluita nella società FerraraTua Spa per effetto della fusione inversa della società Holding Ferrara Servizi Spa, nell'ambito del più vasto progetto di creazione di una multiutility che potesse gestire direttamente ed indirettamente servizi pubblici locali. AMSEF Srl, a seguito della predetta fusione, risulta partecipata al 100% da Ferrara Tua Spa, con capitale sociale di € 113.000,00 interamente di proprietà di Ferrara Tua Spa e, pertanto, partecipata indirettamente dal Comune di Ferrara, socio unico di Ferrara Tua Spa società in house ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (c.d. TUSP).

È altresì noto che vincoli di scopo ed attività imposti dal T.U.S.P. all'art. 4, commi 1 e 2, preesistevano anche in data antecedente all'adozione delle contestate Delibere, il cui rispetto negli anni è stato osservato senza alcuna contestazione di sorta.

Invero, il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6-2025 del 10.02.2025) richiamando coerentemente il provvedimento di razionalizzazione sopra citato al paragrafo 1.2.3.1 "***Indirizzi strategici per gli organismi societari***", sviluppa nella Sezione Strategica ed Operativa gli obiettivi

da perseguire in tema di partecipazioni societarie, ponendo l'attenzione all'importanza del ruolo del management, alla responsabilità nella gestione di servizi pubblici, al controllo per garantire l'efficienza dei servizi stessi (Obiettivo 11.3.1 - “*Mantenere, gestire, razionalizzare o dismettere una “partecipazione” è l’azione conclusiva di consapevoli scelte strategiche in capo all’ente pubblico, formulate in base a complesse analisi sui punti di forza, di debolezza, opportunità e criticità*”.

Nella Delibera n. 164/2025 viene infatti dato atto che “*nel corso dell’anno 2024 e 2025, inoltre, come evidenziato nella delibera di Giunta Comunale n. 2023-643 adottata il 28.11.2023, la società AMSEF Srl ha proseguito l’iter per la realizzazione della “Casa Funeraria”, attraverso un importante progetto di riconversione e ristrutturazione di un edificio comunale sito in Via Fossato di Mortara n.78. Con la costruzione della “Casa Funeraria” la società AMSEF Srl si proponeva di “dotare la Città di una serie di servizi di alta qualità per l’organizzazione delle esequie, in una sede molto accogliente e riservata e di cui tutti, a libera richiesta, potranno usufruire, dotando pertanto Ferrara di un moderno servizio di cui è tuttora sprovvista”.*

Inoltre, proprio in punto di finalità ed attività di cui ai vincoli dell’art. 4 T.U.S.P., si ricorda che FerraraTua Spa, società in house, caratterizzata come multiutility, svolge infatti la propria attività per la gestione diretta ed indiretta di servizi pubblici locali o d’interesse generale dell’ente locale unico socio, nonché per la gestione, ed esecuzione di servizi per i cittadini, anche ad alto valore innovativo e tecnologico, tesi alla miglior fruizione dell’area urbana complessivamente intesa ed in particolare – per quanto qui di interesse – l’organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio e/o per conto di terzi, delle attività e dei servizi pubblici cimiteriali del territorio e della struttura obiteriale; la società Amsef srl, azienda costituita e controllata al 100% da Ferrara Tua spa dal 01.01.2023, è un’azienda multiservizi leader nel campo delle onoranze funebri a livello nazionale ed opera nel campo dei servizi funerari (onoranze e trasporti) in regime di concorrenza con altre realtà aziendali, sia in via diretta che attraverso società controllate.

Consequently, the constraints of activity and finality, in case of species result, as they already resulted in the past years, precisely respected.

In merito si evidenzia altresì come nel Piano di Revisione periodica delle partecipazioni del Comune di Ferrara – Anno 2025 – (richiamato anche nella comunicazione della Direzione Generale), di cui all’Allegato A della Proposta di Delibera n. 186/2025, nella scheda descrittiva di Amsef Srl quale partecipazione indiretta detenuta al 31/12/2024 attraverso FerraraTua spa (pag. 32 all. A) con riferimento all’anno 2024 nella sezione “Tipologia di attività svolta” sia indicato “*L’attività è svolta a favore della collettività*” ed ancora, nella

sezione “INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE”, nel campo “*Attività svolta dalla Partecipata*” sia indicato “PRODUZIONE DI UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE (ART. 4, CO. 2, LETT. A)”, ma nonostante ciò, nel campo “*esito della ricognizione*” vi è indicato RAZIONALIZZAZIONE con modalità “*Cessione della partecipazione a titolo oneroso*”, indicando poi nel campo “*Note (eventuali)*” tale espressa circostanza: *Completata l’analisi propedeutica delle informazioni e in particolare il confronto comparativo dei modelli organizzativi in essere per la gestione dei servizi di onoranze funebri, il Comune di Ferrara, valutata la non stretta necessità per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016), avvierà il processo di dismissione dell’intera quota di partecipazione in Amsef Srl detenuta al 100% dalla società in house Ferrara Tua Spa, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica gestita dalla società in house*.

Ancora, nella Relazione sull’attuazione delle azioni di razionalizzazione adottate nel 2024 da realizzarsi nell’Anno 2025, di cui all’allegato B della proposta n. 186, nella “Scheda Stato di Attuazione” di Amsef srl negli interventi di razionalizzazione previsti e realizzati, si fa ancora una volta riferimento alle analisi di benchmarking e di confronto comparativo dei modelli organizzativi.

Allo stesso modo, nella Relazione tecnica al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31.12.2024 di cui all’Allegato C, nella scheda di Amsef srl viene indicato nella sezione “Principali indici e margini significativi” che “*La relazione sul governo societario ex art. 6 del Tuspp evidenzia i seguenti indicatori che hanno confermato: (i) la sussistenza di continuità aziendale; (ii) l’assenza di prevedibili rischi di crisi aziendale*”, nonché che “*i risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, c.2 e 14, c. 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 175/2016 inducono l’Organo Amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia complessivamente da escludere*”, dal momento che viene altresì dato atto che risultati dell’analisi alla luce dei parametri di cui all’art. 20, comma 2, TUSP, la Società Amsef srl, come risulta dai dati sintetici riepilogati nel “Piano di Revisione periodica”, nei tre esercizi precedenti, ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro e non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizio precedenti.

Nonostante quindi tutte le analisi relative allo scopo e finalità della società nonché alla situazione economico-finanziaria-contabile, risultino ampiamente rispettare le disposizioni di cui al TUSP, con riferimento alla riconducibilità dell’attività svolta da Amsef srl alle previsioni dell’art. 4 del TUSP, viene dato atto, in maniera del tutto ingiustificata, che “*nel*

corso dell'anno 2025, il Comune di Ferrara ha valutato non più strettamente necessaria la partecipazione (indiretta) in Amsef per il perseguimento dei propri fini istituzionali esclusivamente sulla base delle citate analisi di benchmarking e di confronto comparativo dei modelli organizzativi per la gestione dei servizi di onoranze funebri.

In conclusione, alla luce di tali premesse, anche evidenziate nella stessa Delibera n. 164/2025, i vincoli di scopo ed attività, nonché i requisiti di previsioni di bilancio economico-finanziario imposti dalla normativa risulterebbero pienamente rispettati, ma proprio tali attività di benchmarking e di analisi del contesto economico e sociale di riferimento, che sarebbero state effettuate di concerto con il management di FerraraTua Spa e di AMSEF Srl, avrebbero evidenziato delle così profonde variazioni delle condizioni di mercato e di contesto economico e sociale, tali da rendere opportuno – se non necessario – un drastico cambiamento degli orientamenti strategici del Comune.

Posto quanto sopra, è evidente come non corrisponda al vero quanto asserito dalla Direzione Generale in merito al fatto che tali analisi con finalità conoscitive non abbiano assunto un ruolo centrale nel tessuto motivazionale dell'atto deliberativo, poiché è manifesto e chiaramente risultante dagli atti e documenti come la decisione sull'azione di razionalizzazione per la società Amsef deliberata sia fondata esclusivamente su tali attività di analisi.

Atti di studio, indagini ed approfondimenti inesistenti, i cui esiti, posti ad esclusivo fondamento delle delibere contestate e quindi dell'azione di governo dell'Ente, sono il risultato di una mera analisi “informale” e “conoscitiva”, “senza alcuna evidenza documentale specifica”.

Infondato è altresì il riferimento, nella comunicazione di riscontro all'accesso agli atti, alla segnalazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che avrebbe definitivo l'attività funebre *“puramente commerciale disponibile sul mercato locale di tipo concorrenziale”* e che per tali ragioni la medesima finalità non risulterebbe quindi “strettamente necessaria” per il perseguimento delle finalità istituzionali.

In primo luogo, si ribadisce, l'attività svolta da Amsef srl – come sopra ampiamente riportato – risulti pienamente rispettare i criteri del vincolo di scopo e finalità imposti dalla normativa di settore.

In ogni caso, tale circostanza non emerge in alcun punto nell'apparato motivazionale delle Delibere 164 e 165 contestate, ma al contrario si riconosce che nel corso degli anni 2024 e 2025 la società Amsef srl ha proseguito l'iter per la realizzazione della “Casa Funeraria”,

dotando così Ferrara di un moderno servizio di cui è tuttora sprovvista, con la evidente conseguenza che anche la qualità del servizio offerto è pienamente corrispondente alle richieste dei cittadini, perseguito pertanto la finalità istituzionale cui è preposta la medesima amministrazione comunale.

Si rileva, per contro, come non vi sia alcuna specifica controindicazione al mantenimento della partecipazione neanche da parte dell'AGCM: tale indicazione non è rintracciabile men che meno nel documento rilasciato con l'accesso agli atti, denominato "*Report sull'attività dell'Autorità in materia di partecipazione pubbliche e servizi pubblici locali 2023-2024*", avente lo scopo di sensibilizzare le amministrazioni rispetto alle attività di advocacy sinora effettuate dall'Autorità in materia di partecipazioni pubbliche e servizi pubblici locali.

Nel citato report, invero, si rileva come nell'anno 2023 sia aumentato il numero delle comunicazioni ricevute dall'Autorità ai sensi del TUSPP, evidenziando più nello specifico che, quanto alle tipologie di servizi di interesse economico generale, tali comunicazioni hanno riguardato nel maggior numero di casi il servizio idrico integrato (50%) e la gestione di rifiuti (30%), mentre un numero limitato di comunicato ha interessato anche ulteriori tipologie di servizi, tra cui la gestione di parcheggi pubblici e di servizi per la mobilità (2%), la fornitura di attività socio-assistenziali (1%), nonché lo svolgimento di una molteplicità di servizi (7%).

L'AGCM illustra poi come nel biennio relativo al 2023-2024 abbia promosso un numero complessivo di 56 interventi di advocacy in materia di partecipazioni pubbliche e servizi pubblici locali di rilevanza economica, evidenziando che la maggior parte di tali interventi di advocacy abbiano riguardato il servizio di gestione dei rifiuti (25%) e, in percentuale inferiore, il trasporto pubblico locale (16%) e il servizio idrico integrato (9%), residuando, nella percentuale del 23%, l'intervento anche su ulteriori servizi denominati "*Vari altri servizi*", quali "*la gestione degli impianti sportivi, la ristorazione scolastica, la riscossione dei tributi locali, la gestione del mercato ittico, la certificazione della filiera agroalimentare e la gestione di servizi vari*".

Quindi l'asserita segnalazione con riferimento all'attività funebre, indicata dalla Direzione Generale, non risulta invero sussistente.

Parimenti risulta inconferente al caso di specie, il riferimento al "*caso del Comune di Mantova*", richiamato dalla Direzione Generale e citato dall'Assessore Fornasini nel corso della seduta consiliare e per il quale è stata fornita copiosa documentazione solo con l'accesso agli atti.

Proprio mediante l'analisi di tale documentazione, si è potuto appurare che le ragioni poste alla base dell'azione di razionalizzazione deliberata dal Comune di Mantova con riferimento alla società TEA Servizi Funebri Srl non fossero corrispondenti al caso "Amsef" ma avessero ben altra natura ed origine: nella Delibera n.64/2024 del Comune di Mantova (adottata in sessione straordinaria) viene infatti dato atto – come confermato dall'allegato A "Relazione Tecnica relativo allo stato di attuazione del Piano Straordinario di Razionalizzazione Partecipazioni", Allegato B "Elenco Partecipazioni del Comune di Mantova" e Allegato C "Schede Tecniche" – che *"con DCC n. 67/2023 (...) si è preso atto, inoltre, della conclusione dell'attività di razionalizzazione delle società partecipate da parte di TEA S.p.a. e di eventuali valutazioni riorganizzative per la società Tea Servizi Funerari Srl, alla luce dei risultati negativi degli ultimi esercizi"*. Nel medesimo atto deliberativo, infatti, viene esplicitato l'iter che ha condotto il Comune di Mantova ad attuare l'azione di razionalizzazione della Tea Servizi Funerari srl, argomentato in tali termini *"CONSIDERATO che (...)in relazione alle valutazioni organizzative riguardanti la società TEA Servizi Funebri Srl, alla luce dei risultati negativi conseguiti dalla stessa negli ultimi esercizi, TEA S.p.A., prendendo atto delle operazioni di grande trasformazione del mercato dei servizi funebri che vanno nella direzione del consolidamento di gruppi strutturati e che avrebbero comportato la necessità di definire un piano di ristrutturazione per TSF senza avere prospettive future in un mercato sempre più dinamico, ha disposto la procedura di cessione dell'intera partecipazione detenuta, mediante un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli operatori del settore. In data 1° agosto 2024 TEA S.p.A. ha ceduto l'intera partecipazione detenuta in Tea Servizi Funebri Srl alla società Concordia Srl"*.

Infatti, nell'allegato C alla citata Delibera denominato "Revisione Periodica della Partecipazioni del Comune di Mantova (art. 20, co. 1, TUSP)", con riferimento alla società Tea Servizi Funerari srl, viene riportato il risultato del bilancio di esercizio degli ultimi 5 anni, con la seguente evidenza:

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-134.380	-270.400	-244.388	25.821	12.631

Ne consegue che la decisione del Comune di Mantova di approvare l'azione di razionalizzazione mediante cessione a titolo oneroso fosse – come ampiamente provato e valutato – fondata sul fatto che il Comune (o meglio la società in house TEA spa) avrebbe dovuto farsi carico della necessità di definire un piano di ristrutturazione della Tea Servizi

Funerari srl, proprio in considerazione della difficoltà economica in evidente progressione risultante dai risultati d'esercizio, senza quindi alcuna positiva prospettiva futura, in un contesto di mercato in grande trasformazione.

A ciò si aggiunga che lo stesso TUSP, all'art. 20, comma 2, impone espressamente l'obbligo di adottare piani di razionalizzazione ove, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui le pubbliche amministrazioni detengono partecipazioni, dirette o indirette, si rilevino (*lett. e*) *comma 2, art. 20*) “*partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti*”: la Tea Servizi Funerari srl di fatto presentava una tale evidente prospettiva.

La **società Amsef srl** detiene invece indici economico-finanziari di tutt'altra natura (v. Relazione Tecnica di cui all'Allegato C, come anche riportato nella Delibera 164/2025):

- i risultati d'esercizio, come riportati nell'Allegato A “Piano di revisione periodica delle Partecipazioni del Comune di Ferrara - Anno 2025”, **negli ultimi 5 anni (2020-2024) sono tutti positivi**:

- La relazione sul governo societario ex art. 6 del Tuspp evidenzia i seguenti indicatori che hanno confermato: (i) la sussistenza di continuità aziendale; (ii) l'assenza di prevedibili rischi di crisi aziendale;

- i risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, c.2 e 14, c. 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 175/2016 inducono l'Organo Amministrativo a ritenere che il **rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia complessivamente da escludere**;

- nei tre esercizi precedenti, ha conseguito un fatturato medio superiore a 1.000.000,00 euro e non presenta un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Tutto quanto posto sopra, non vi è alcuna analogia tra la Società Amsef srl e la società Tea Servizi Funerari srl e le ragioni poste alla base della scelta del Comune di Ferrara e del Comune di Mantova non sono in alcun modo corrispondenti.

In ultimo, in quanto espressamente rilevato dalla stessa Direzione Generale nella propria comunicazione prot. n. 7158 di riscontro all'accesso atti, occorre rilevare come non vi sia – come non vi è stata sino ad ora – una violazione della L. R. n. 19/2004.

Come noto ed esplicitato nella Delibera 164/2025, AMSEF Srl un'azienda nata nel 2006 a seguito dello scorporo da Amsefc Spa del ramo d'azienda inherente il servizio onoranze funebri; proprio tale separazione societaria è stata resa obbligatoria in osservanza del disposto ddlla L.R. Emilia Romagna n.19 del 29 luglio 2004, poiché secondo l'art. 5, comma 2, “*Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga*

anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria”.

Ad ogni buon conto, risulta doveroso rilevare che, in ogni caso, non risulta essere questa la ragione per l'azione di razionalizzazione nei confronti di Amsef srl di cui alle Delibere contestate.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, si rileva come le Delibere n. 164 e 165 adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 19/12/2025 e inerenti l'azione di razionalizzazione della società Amsef srl mediante la cessione totalitaria delle quote detenute da Ferrara Tua spa, siano fondate su atti e documenti inesistenti, relativi alle presunte espletate indagini propedeutiche delle informazioni, le attività di benchmarking e di confronto comparativo dei modelli organizzativi in essere per la gestione dei servizi di onoranze funebri, in esito alle quali il Comune di Ferrara, avrebbe valutato la non stretta necessità per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali.

Tali Delibere risultano illegittime e consequentemente devono essere annullate, poiché presentano motivazioni contraddittorie ed illogiche rispetto alle evidenze documentali ed agli atti allegati, per tutte le ragioni sopra esposte.

Tutto ciò premesso, con il presente atto, i sottoscritti Fabio Anselmo e Davide Nanni, nella loro qualità di Consiglieri comunali,

CHIEDONO

ai sensi dell'art. 94 Regolamento del Consiglio Comunale di Ferrara, di procedere alla revoca della Delibera del Consiglio Comunale n. 163/2025 (proposta di Delibera 186/2025) e della Delibera n. 164/2025 (proposta di Delibera n. 187/2025), adottate alla seduta consiliare del 19/12/2025, pubblicate sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Ferrara in data 22/12/2025 per i motivi suesposti, disponendo, conseguentemente, l'annullamento in autotutela delle medesime.

I sottoscritti consiglieri comunali:

Gruppo Consiliare Civica Anselmo

Cons. Fabio Anselmo



Gruppo Consiliare Partito Democratico

Cons. Davide Nanni

